REGIONE SICILIA

UNIONE EUROPEA

ISTITUTO COMPRENSIVO A INDIRIZZO MUSICALE
"GIUSEPPE MONTALTO"
Sede: Via Gen. E. Rinaldi, 156 - 91031 MISILISCEMI- TRAPANI
Tel.0923/842662
e-mail: tpic82600d@istruzione.it; tpic82600d@pec.istruzione.it;
sito internet: www.icgiuseppemontalto.edu.it - C. F. : 80006020814

Prot. e data, vedasi segnatura
Circ. n. 13

Ai genitori degli alunni
Agli alunni
Al personale docente
Ai collaboratori scolastici
Al DSGA

Oggetto. Vigilanza alunni: responsabilità personale docente e ATA – Norme generali di condotta

PREMESSO CHE:

- la Scuola ha l'obbligo della sorveglianza degli alunni per tutto il tempo in cui gli stessi sono a questa affidati;
- l'attività di vigilanza viene svolta nel precipuo interesse degli alunni per assicurare loro l'ambiente più idoneo possibile allo svolgimento dell'attività didattica;
- la vigilanza coinvolge a diverso titolo il dirigente scolastico, i docenti, il personale non docente e gli alunni in relazione alla loro diversa età;
- la vigilanza inizia nel momento in cui gli alunni entrano negli spazi esterni dei locali scolastici e termina con la riconsegna dei minori alle famiglie.

Regole generali da rispettare

Misure di prevenzione: sono tutte le attività organizzative messe in atto al fine di prevenire gli incidenti e i danni, sviluppando la capacità di auto-gestione del minore e di garantire le misure di prevenzione. Per ogni attività svolta a scuola, devono essere analizzati:

1. *Adeguatezza allo sviluppo psico-fisico degli alunni*: proporre attività adeguate all'età del minore e al rispetto delle indicazioni date per le misure di prevenzione di cui sopra, anche per impedire situazioni di affollamento.
2. *Misure informative e formative*: gli alunni devono essere informati dei pericoli che possono correre e devono essere formati ed educati al rispetto delle regole e alla scrupolosa osservanza delle misure adottate dall'Istituzione scolastica al fine di garantire la prevenzione. Occorre verificare che abbiano compreso le istruzioni. Le istruzioni sono

Firmato digitalmente da Salvatore Vultaggio

ISTITUTO COMPRENSIVO A INDIRIZZO MUSICALE
"GIUSEPPE MONTALTO"
Sede: Via Gen. E. Rinaldi, 156 - 91031 MISILISCEMI- TRAPANI
Tel.0923/842662
e-mail: tpic82600d@istruzione.it; tpic82600d@pec.istruzione.it;
sito internet: www.icgiuseppemontalto.edu.it - C. F. : 80006020814

lette ed illustrate agli alunni in classe durante i primi giorni di scuola ed esposte nell'aula.

3. *Misure ambientali*: organizzazione degli spazi e delle attività che garantiscano l'espletamento delle attività nel rispetto della sicurezza.

Misure di vigilanza: sono tutte le forme di controllo poste in essere durante le attività scolastiche.

1. *Vigilanza di un adulto*: gli alunni non possono essere lasciati soli. Un adulto (insegnante o collaboratore scolastico) non può lasciare gli alunni, se non affidandoli a un altro adulto. Questo vale per tutte le attività che si svolgono nella scuola (dal momento dell'ingresso all'uscita dai locali scolastici), anche indipendentemente dall'orario di servizio.
2. *Prevedibilità degli eventi*: la prevedibilità degli eventi deriva dalla conoscenza degli alunni e dalla rilevazione della ripetitività dei danni.
3. *Repentinità dell'evento*: dispensa il docente dalla *culpa in vigilando* (solo quando si dimostra che l'evento è stato imprevedibile e repentino, impedendo all'adulto di intervenire per evitarlo).

SONO IMPARTITE LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

1. Vigilanza alunni: Norme organizzative di carattere generale

Tutti i docenti, nell'esercizio pieno della funzione educativa, promuovono nei loro alunni atteggiamenti volti al rispetto della legalità e della sicurezza.
Per opportuna conoscenza e norma delle SS.LL. si rammenta in sintesi la normativa che attiene alle responsabilità connesse all'obbligo di vigilanza sugli alunni minori:

- art. 2043 c.c.: qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno"
- art. 2047 c.c.: "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".
- art. 2048 c.c.: "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel

Firmato digitalmente da Salvatore Vultaggio

ISTITUTO COMPRENSIVO A INDIRIZZO MUSICALE
"GIUSEPPE MONTALTO"
Sede: Via Gen. E. Rinaldi, 156 - 91031 MISILISCEMI- TRAPANI
Tel.0923/842662
e-mail: tpic82600d@istruzione.it; tpic82600d@pec.istruzione.it;
sito internet: www.icgiuseppemontalto.edu.it - C. F. : 80006020814

tempo in cui sono sotto la vigilanza. Le persone indicate dal comma precedente sono liberate da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Inoltre ai sensi dell'art. 61 della L. 11/7/80, n. 312 ancora vigente: "La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, educativo e non docente della scuola materna, elementare ed artistica delle Stato e delle Istituzioni educative statali, per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La delimitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Fatta salva la rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi".

Da quanto sopra riportato si evince in sintesi che, **dal momento dell'ingresso a scuola fino al termine delle lezioni, corrisponde in capo alla scuola una presa in carico dell'alunno minorenne per tutto il periodo dell'attività didattica fino al subentro dei genitori/tutori, ivi compreso il tempo e il luogo di altre iniziative organizzate dall'Istituto e previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa**, quali attività pomeridiane (in orario extrascolastico), visite guidate, viaggi di istruzione, ecc.
A questo riguardo si precisa che i cancelli dei plessi saranno aperti alle ore 7.45, pertanto non è consentito l'accesso nei plessi e nelle relative pertinenze prima di tale orario, salvo che non sia stato autorizzato l'ingresso anticipato da parte del dirigente scolastico.

2. Obblighi dei docenti

Si ricorda ai docenti **l'obbligo, ai sensi dell'art. 29, co. 5 CCNL Scuola 2006/2009, di trovarsi a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni**; tale obbligo rientra tra le attività funzionali all'insegnamento di cui al citato art. del CCNL.

Al fine di assicurare il rispetto delle regole da parte degli alunni, non solo ai fini della vigilanza per non incorrere in eventuale responsabilità per *culpa in vigilando*, ma anche in funzione educativa, è opportuno che i docenti contribuiscano ad esercitare un controllo capillare e diffuso sugli alunni, non solamente sugli alunni delle classi momentaneamente in affidamento, ma in generale sugli alunni di tutte le classi. Tale atteggiamento dovrebbe contribuire a rafforzare l'idea di una scuola come comunità

Firmato digitalmente da Salvatore Vultaggio

ISTITUTO COMPRENSIVO A INDIRIZZO MUSICALE
"GIUSEPPE MONTALTO"
Sede: Via Gen. E. Rinaldi, 156 - 91031 MISILISCEMI- TRAPANI
Tel.0923/842662
e-mail: tpic82600d@istruzione.it; tpic82600d@pec.istruzione.it;
sito internet: www.icgiuseppemontalto.edu.it - C. F. : 80006020814

educante, ove le regole condivise siano un patrimonio di tutti.

3. Obblighi dei collaboratori scolastici

Come indicato nel profilo Area A CCNL Scuola 2006/2009, il personale collaboratore scolastico "è addetto ai servizi generali della scuola, con compiti sussidiari di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, durante gli intervalli, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti".
Conseguentemente il personale collaboratore scolastico è tenuto ad esercitare l'attività di sorveglianza e di vigilanza degli alunni all'ingresso, all'uscita, nei bagni, sui piani e nei corridoi degli edifici scolastici, a controllare gli ingressi e le uscite di sicurezza e le adiacenti aree antistanti, durante lo svolgimento dell'attività didattica, secondo il piano e i turni stabiliti da questa dirigenza.

I collaboratori scolastici addetti al piano terra degli edifici scolastici avranno cura di svolgere inoltre una funzione di accoglienza del pubblico; dovranno cioè chiedere alle persone esterne che si presentino nella scuola il motivo del loro ingresso e indirizzarle, una per volta, presso gli uffici qualora ne abbiano bisogno.

Non è consentito ad estranei presentarsi autonomamente nelle aule, anche se genitori degli studenti. In questo caso sarà il collaboratore scolastico a recarsi in classe per chiamare lo studente a conferire con il famigliare.

4. Vigilanza durante l'intervallo

Durante l'intervallo gli alunni di norma rimangono in classe: possono uscire dall'aula e nel cortile antistante la scuola, sotto la sorveglianza dei docenti e rimanendo sempre vicini al docente e al gruppo classe; si ricorda ai docenti l'obbligo di vigilare gli alunni per tutta la durata dell'intervallo.

Si precisa che la vigilanza durante l'intervallo della scuola secondaria di primo grado sarà così assicurata:

- 1° quadrimestre docenti della seconda e della quarta ora;
- 2° quadrimestre: docenti della terza e quinta ora.

Firmato digitalmente da Salvatore Vultaggio

ISTITUTO COMPRENSIVO A INDIRIZZO MUSICALE
"GIUSEPPE MONTALTO"
Sede: Via Gen. E. Rinaldi, 156 - 91031 MISILISCEMI- TRAPANI
Tel.0923/842662
e-mail: tpic82600d@istruzione.it; tpic82600d@pec.istruzione.it;
sito internet: www.icgiuseppemontalto.edu.it - C. F. : 80006020814

5. Situazioni di pericolo, emergenza, ordine pubblico

1. Fermo restando la responsabilità delle singole persone sulla questione della sicurezza, nel caso di situazioni di emergenza dovute a ingresso non autorizzato di estranei adulti o minorenni che, invitati ad uscire, non si attengano alle disposizione impartite, causando situazioni di turbativa o interruzione di pubblico servizio, comportamenti di alunni interni che possano costituire pericolo per la propria o altrui incolumità, il personale è tenuto ad avvisare tempestivamente nell'ordine il Dirigente Scolastico e i Collaboratori del DS e i fiduciari di plesso, i quali, valutata la situazione, potranno fare ricorso al Servizio di Pronto Intervento 112.
2. In ogni caso, fuori dalle persone sopraindicate, è vietato fare autonomamente ricorso al Servizio di Pronto Intervento 112.

6. Procedura da attivare in caso di malore o infortunio

Premesso che in qualsiasi genere di attività scolastica, particolarmente quelle esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio, in caso di malore sopraggiunto o infortunio, il docente presente in aula/laboratorio/palestra:

- richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente;
- provvederà ad avvisare l'Ufficio di Presidenza/Segreteria, ovvero il docente collaboratore/responsabile di sede che, valutata la situazione:
- inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (112/118), avvisando contestualmente la famiglia dello studente;

o, per le situazioni che non necessitano dell'intervento sanitario di emergenza, sarà comunque avvisata la famiglia dello studente.

In caso di dubbio sulla gravità del caso o urgenza si dia con priorità seguito alla chiamata urgente del 112/118, senza tentennamenti, informando l'ufficio di presidenza.

Nel caso in cui lo studente debba essere trasportato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irreperibili, lo studente minorenne dovrà essere accompagnato da un docente o un collaboratore scolastico.

L'insegnante presente, anche ai fini della procedura assicurativa, redigerà apposita relazione dell'accaduto da consegnare in Segreteria entro e non oltre il giorno successivo al

Firmato digitalmente da Salvatore Vultaggio

ISTITUTO COMPRENSIVO A INDIRIZZO MUSICALE
"GIUSEPPE MONTALTO"
Sede: Via Gen. E. Rinaldi, 156 - 91031 MISILISCEMI- TRAPANI
Tel.0923/842662
e-mail: tpic82600d@istruzione.it; tpic82600d@pec.istruzione.it;
sito internet: www.icgiuseppemontalto.edu.it - C. F. : 80006020814

verificarsi dell'evento. È necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti.

7. Sciopero/assemblee sindacali del personale

In caso di scioperi/assemblee sindacali del personale della scuola, che non assicurino il regolare svolgimento delle lezioni, le famiglie verranno avvertite con congruo anticipo con circolare del Dirigente Scolastico della possibilità che la scuola non assicuri il servizio ovvero che non lo assicuri in modo regolare.
In situazioni di sciopero, il personale docente e i collaboratori scolastici in servizio sono comunque tenuti alla vigilanza e alla sorveglianza sugli alunni presenti a scuola.

8. Cambio dell'ora di lezione

La vigilanza è affidata al docente dell'ora appena terminata.

Il docente non può lasciare la classe fino all'arrivo del collega. Per facilitare gli scambi, il docente che non proviene da un'altra classe, si troverà al suono della campanella già davanti alla porta della propria aula. In caso di ritardo nella sostituzione, il docente dell'ora appena terminata, che debba spostarsi, avviserà il collaboratore scolastico per la vigilanza. In caso di assenza dei docenti, il Responsabile di plesso o il Collaboratore del Dirigente Scolastico dispongono le sostituzioni, seguendo le regole indicate per le supplenze.

9.Transito dalla classe alla palestra o altri locali e viceversa

Bagni

L'accesso ai servizi da parte degli alunni, durante le ore di lezione, deve essere sorvegliato e regolamentato dal Personale ATA presente al piano. Non è consentito autorizzare l'uscita al bagno per più di un alunno per volta.

Mensa

Gli insegnanti di turno vigileranno sugli alunni durante la mensa.

La vigilanza, durante la mensa, è affidata ai docenti in servizio nell'orario indicato, sia nel caso di classi a tempo prolungato che a tempo normale (nel caso di attività extracurricolari). Sino all'arrivo dei docenti della prima ora pomeridiana permane la responsabilità affidata ai docenti presenti alla mensa.

Firmato digitalmente da Salvatore Vultaggio

ISTITUTO COMPRENSIVO A INDIRIZZO MUSICALE
"GIUSEPPE MONTALTO"
Sede: Via Gen. E. Rinaldi, 156 - 91031 MISILISCEMI- TRAPANI
Tel.0923/842662
e-mail: tpic82600d@istruzione.it; tpic82600d@pec.istruzione.it;
sito internet: www.icgiuseppemontalto.edu.it - C. F. : 80006020814

10. Uso del cellulare

A scuola l'uso del cellulare è vietato (cfr. direttiva Miur del 15 marzo 2007, recentemente ribadita dal MIM con nota 5274 dell'11/07/2024) in ogni ordine e grado d'istruzione.

Il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponde ad una generale norma di correttezza, poiché l'uso dello stesso, come di altri dispositivi elettronici, rappresenta un elemento di distrazione per chi lo usa e per i compagni.

Il docente, in caso di uso scorretto o senza controllo del cellulare da parte dello studente, può ritirare il telefonino, dopo averlo fatto spegnere, mantenendolo in cattedra.

Il cellulare verrà consegnato all'alunno alla fine delle lezioni, fatte salve eventuali sanzioni disciplinari.

Resta inteso, come ha precisato anche la direttiva ministeriale, che nel caso in cui, durante lo svolgimento delle lezioni, vi siano eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, può esservi l'autorizzazione del docente.

La scuola assicura, in ogni caso, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa.

Il divieto di utilizzare il telefono cellulare è esteso anche al personale docente, durante le lezioni, e al personale ATA, in servizio, salvo che l'uso non sia legato a ragioni di servizio come già previsto dalla circ. n. 362 del 25 agosto 1998.

Si ricorda, infine, il divieto dell'uso del cellulare o di macchine fotografiche o altri dispositivi al fine dell'acquisizione di immagini e filmati, trattandosi di dati sensibili tutelati dalle norme sulla privacy (direttiva n. 104/2007 del Ministero dell'Istruzione). L'uso è consentito esclusivamente per fini didattici, previo rilascio della liberatoria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare le disposizioni precedenti e di farle osservare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Salvatore Vultaggio

Firmato digitalmente da Salvatore Vultaggio